

(Codice interno: 508720)

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2023, n. 16

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di protezione civile, ambiente e parchi regionali, edifici di culto, edilizia residenziale pubblica, governo del territorio.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I**Disposizioni in materia di protezione civile****Art. 1****Modifica all'articolo 24 della legge regionale 1° giugno 2022, n. 13
"Disciplina delle attività di protezione civile".**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 1° giugno 2022, n. 13, è inserito il seguente:

"3 bis. Al fine di assicurare particolari esigenze operative finalizzate a sostenere e potenziare il servizio regionale di protezione civile garantendone la continuità nell'assolvimento delle relative funzioni, la Giunta regionale può individuare eventuali interventi di carattere strategico a rilevanza regionale, da realizzare da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, prevedendo, altresì, nei limiti della disponibilità del fondo di cui al comma 1, un contributo per la realizzazione degli stessi, e ne dà tempestiva informativa alla competente commissione consiliare, corredata da una relazione che ne motivi la strategicità a rilevanza regionale."

CAPO II**Disposizioni in materia di ambiente e parchi regionali****Art. 2****Modifica all'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
"Norme per la tutela dell'ambiente".**

1. La lettera b) del numero 2) del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è sostituita dalla seguente:

"b) autorizzando gli stabilimenti ai sensi della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 269 del medesimo decreto legislativo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5 bis della presente legge;"

Art. 3**Modifica all'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
"Norme per la tutela dell'ambiente".**1. Alla lettera a) del numero 4) del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, le parole: *"di cui al dpr 24 maggio 1988, n. 203, articolo 7, comma 4"* sono sostituite dalle seguenti: *"di cui al comma 3 dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni."***Art. 4****Modifica all'articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
"Norme per la tutela dell'ambiente".**1. Al secondo comma dell'articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, le parole: *"nonché per gli impianti ricadenti nelle aree individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4 del dpr 24 maggio 1988, n. 203"* sono soppresse.

Art. 5**Modifica all'articolo 79 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".**

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 79 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, sono soppressi.

Art. 6**Modifica all'articolo 80 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".**

1. Al comma 2 dell'articolo 80 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, le parole: *"del d.p.r. n. 203/1988"* sono sostituite dalle seguenti: *"del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni"*.

Art. 7**Modifica all'articolo 81 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".**

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, le parole: *"di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), del d.p.r. n. 203/1988"* sono sostituite dalle seguenti: *"di cui al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" e successive modificazioni"*.

Art. 8**Modifica all'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17
"Disposizioni in materia di risorse idriche".**

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 le parole: *"dall'assessore comunale delegato"* sono sostituite dalle seguenti: *"dagli assessori e consiglieri comunali delegati, con competenza in ordine alle funzioni di cui al comma 2"*.

Art. 9**Modifica all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52
"Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)"".**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, abrogato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 "Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010)""", è inserito il seguente:

"3 bis. La proposta di passaggio ad un bacino territoriale diverso da quello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 1 e 1 bis è presentata dal singolo comune, previa deliberazione del consiglio comunale, adeguatamente motivata dalle valutazioni relative ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. La procedura di passaggio è avviata, sentiti i consigli di bacino di provenienza e di destinazione, che si esprimono, tenendo conto della salvaguardia della propria operatività e del rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità, entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde. La Giunta regionale delibera sulla proposta di passaggio di cui al presente comma, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde".

Art. 10**Modifica all'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23
"Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali".**

1. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 è così sostituito:

"6. Il Consiglio direttivo invia annualmente, entro il mese di febbraio, alla commissione consiliare competente in materia di aree naturali protette e ai Comuni facenti parte del Parco:

a) *il programma annuale di attività ed il programma annuale di conservazione della natura, di sviluppo sostenibile e promozione deliberati ad inizio anno;*

b) *una dettagliata relazione motivata e documentata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul funzionamento dell'Ente parco nella quale, in particolare, devono essere raffrontati i risultati conseguiti con i programmi di cui alla lettera a) riferiti all'anno precedente."*

CAPO III

Disposizioni in materia di interventi per gli edifici di culto

Art. 11

Modifica all'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale in materia di interventi per gli edifici di culto, di mobilità e di sicurezza stradale, di governo del territorio, di difesa del suolo, di politiche dell'ambiente e di parchi regionali", dopo le parole: "*confessione religiosa*" sono inserite le seguenti: "*, proprietarie dei beni o su beni di proprietà di persone giuridiche pubbliche i cui rappresentanti legali devono sottoscrivere l'istanza*".

CAPO IV

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

Art. 12

Modifica all'articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, le parole: "*fino al 2 per cento degli alloggi da assegnare annualmente*", sono sostituite con le seguenti: "*fino a 2 alloggi tra quelli da assegnare annualmente ovvero, qualora il numero degli alloggi da assegnare annualmente sia superiore a 100, fino al 2 per cento di tale numero*".

CAPO V

Disposizioni in materia di governo del territorio

Art. 13

Modifica all'articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

1. Al comma 3 dell'articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 le parole: "*e province*" sono sostituite dalle seguenti: "*, province e Città Metropolitana di Venezia, nonché a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali*".

Art. 14

Modifica all'articolo 45 quater della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 45 quater della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 sono aggiunte le parole: "*, anche attraverso forme di convenzionamento con gli enti parco regionali*".

Art. 15

Modifica all'articolo 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

1. Dopo il primo periodo del comma 2 bis dell'articolo 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente: "*Gli Osservatori locali per il paesaggio aderiscono alla Rete regionale al fine di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea del paesaggio a tutto il territorio regionale*".

CAPO VI
Disposizioni finali

Art. 16
Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 17
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 luglio 2023

Per il Presidente il Vice Presidente Elisa De Berti

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di protezione civile

Art. 1 - Modifica all'articolo 24 della legge regionale 1° giugno 2022, n. 13 "Disciplina delle attività di protezione civile".

CAPO II - Disposizioni in materia di ambiente e parchi regionali

Art. 2 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".

Art. 3 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".

Art. 4 - Modifica all'articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".

Art. 5 - Modifica all'articolo 79 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Art. 6 - Modifica all'articolo 80 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Art. 7 - Modifica all'articolo 81 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Art. 8 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche".

Art. 9 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)"".

Art. 10 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali".

CAPO III - Disposizioni in materia di interventi per gli edifici di culto

Art. 11 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".

CAPO IV - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

Art. 12 - Modifica all'articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

CAPO V - Disposizioni in materia di governo del territorio

Art. 13 - Modifica all'articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

Art. 14 - Modifica all'articolo 45 quater della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

Art. 15 - Modifica all'articolo 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

CAPO VI Disposizioni finali

Art. 16 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 17 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 luglio 2023, n. 16

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 15 marzo 2023, n. 6/DDL;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 17 marzo 2023, dove ha acquisito il n. 191 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 22 giugno 2023;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Silvia Rizzotto, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Jonatan Montanariello, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 luglio 2023, n. 16.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Silvia Rizzotto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con il presente disegno di legge, al fine di rispondere alle nuove richieste di regolamentazione o di adeguamento del quadro normativo esistente, si propone per l'anno 2023, in continuità con l'indirizzo seguito nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie di competenza della Seconda Commissione consiliare permanente.

Nello specifico il testo del disegno di legge interviene in materia di protezione civile, ambiente e parchi regionali, edifici di culto, edilizia residenziale pubblica, governo del territorio, e si compone complessivamente di diciassette articoli, di cui sei inseriti dalla Seconda Commissione in sede di esame, suddivisi in sei Capi, comprese le disposizioni transitorie e finali.

Il Capo primo contiene un unico articolo con il quale si prevede una modifica all'articolo 24 della legge regionale 1° giugno 2022, n. 13 “Disciplina delle attività di protezione civile”. Con la modifica proposta si intende attribuire alla Giunta regionale la possibilità, nell'ambito del fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo 24, di concedere contributi per particolari esigenze operative finalizzate a sostenere e potenziare il servizio regionale di protezione civile, garantendone la continuità nell'assolvimento delle relative funzioni. I contributi sono finalizzati a sostenere iniziative od interventi riconosciuti dalla Giunta regionale di carattere strategico a rilevanza regionale e la loro realizzazione è affidata ai componenti del Servizio regionale, cioè la Regione, le province, la Città Metropolitana di Venezia, i comuni e le loro forme associative, oltre che alle strutture operative del servizio regionale quali ARPAV, le altre aziende regionali, le aziende sanitarie, il volontariato organizzato iscritto all'elenco regionale, gli enti ed istituti di ricerca con finalità di protezione civile operanti nel territorio regionale. L'articolo dispone che la Giunta ne dia tempestiva informativa alla competente commissione consiliare, corredata da una relazione che ne motivi la strategicità a rilevanza regionale.

Il Capo secondo si compone di nove articoli che intervengono in materia di ambiente e parchi regionali con modifiche a cinque diverse leggi regionali.

L'articolo 2 del progetto di legge apporta una modifica alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente” al fine di aggiornarne il testo alla vigente normativa statale di riferimento e ad individuare, in maniera chiara e univoca, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, stabilendo che per gli impianti non soggetti ad autorizzazione all'installazione ed esercizio per la produzione di energia elettrica, gli aspetti ambientali relativi alle emissioni in atmosfera siano valutati nel complesso dello stabilimento attraverso il medesimo procedimento autorizzativo in capo ad un'unica Autorità competente.

L'articolo 3, inserito in sede di esame, propone di aggiornare il riferimento normativo statale di cui alla lettera a) del punto 4) dell'articolo 6 della LR 33/1985, che definisce le competenze del comune in materia ambientale.

L'articolo 4, anch'esso inserito in sede di esame, propone di stralciare il riferimento ad una norma statale abrogata dal comma 2 dell'articolo 58 (Tutela dell'atmosfera), della medesima LR 33/1985.

Con l'articolo 5 si prevede l'abrogazione di due commi dell'articolo 79 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” che prevedono ancora il rinvio ad una competenza regionale in tema di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, che l'evoluzione normativa statale ha reso obsoleta in quanto oggi l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera confluisce nei provvedimenti autorizzativi unici,

la cui competenza è compiutamente definita dalla vigente normativa statale e regionale, ovvero costituisce atto autonomo ove la norma non preveda il rilascio di un titolo autorizzativo per la produzione di energia elettrica.

L'articolo 6, inserito in sede di esame, propone di aggiornare il riferimento normativo statale di cui al comma 2 dell'articolo 80 della LR 11/2001, comma relativo alle funzioni delle province nell'ambito della disciplina riguardante le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.

L'articolo 7, anch'esso inserito in sede di esame, propone di aggiornare il riferimento normativo statale di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 della LR 11/2001, lettera riguardante la predisposizione, da parte di ARPAV, della relazione annuale sulla qualità dell'aria.

L'articolo 8 modifica l'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che dispone in merito agli organi dei Consigli di bacino per il servizio idrico integrato, al fine di uniformare tale disposizione normativa con quella vigente per i Consigli di Bacino del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)'" e consentire in tal modo ai sindaci di poter delegare la partecipazione all'Assemblea d'Ambito anche a soggetti diversi dall'assessore comunale, come attualmente prevede la disposizione della legge regionale 17/2012 che si intende modificare.

Con l'articolo 9, poi, si prevede una modifica all'articolo 3 della citata legge regionale 52/2012 finalizzata ad introdurre una specifica previsione che disciplini l'iter di approvazione per le richieste dei singoli comuni di passaggio da un Consiglio di bacino ad un altro, al di fuori della fattispecie già prevista dall'art. 3, commi 1 e 1 bis della medesima legge che si riferisce esclusivamente alla diversa approvazione di riconoscimento dei bacini territoriali, immediatamente precedente alla costituzione degli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale (EGATO). La proposta di passaggio ad un bacino territoriale diverso da quello approvato dalla Giunta regionale è presentata dal singolo comune; la procedura è avviata, sentiti i consigli di bacino di provenienza e di destinazione, che si esprimono, tenendo conto della salvaguardia della propria operatività e del rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità: trattasi di parere non vincolante e dal quale si prescinde, decorsi trenta giorni dalla richiesta. La Giunta regionale delibera sulla proposta di passaggio di bacino, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde.

Infine, l'articolo 10, introdotto in sede di esame, propone una modifica di semplificazione normativa, volta ad integrare nelle disposizioni in materia di rendicontazione annuale in capo agli enti parco regionali (comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali"), quanto già previsto dall'articolo 8 (Relazione sull'attività) della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali", coordinando in questo modo le disposizioni in materia di rendicontazione annuale contenute nelle due leggi regionali, disponendo inoltre che gli enti parco trasmettano anche il programma annuale di attività, al fine di consentire quindi alla commissione consiliare competente di avere un costante e periodico monitoraggio sull'attività svolta dagli enti parco nonché un quadro completo ed esaustivo di quanto gli enti parco intendono realizzare.

Con il Capo terzo si interviene in materia di edifici di culto con un articolo diretto a modificare l'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".

La modifica è finalizzata a permettere il finanziamento regionale diretto a favore di edifici di culto delle confessioni religiose organizzate ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, anche quando questi non sono nelle proprietà di un ente della confessione religiosa medesima ma di una persona giuridica pubblica. In questi casi, l'istanza di contributo è presentata dalle autorità competenti, individuate in base all'ordinamento di ciascuna confessione religiosa, e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente proprietario.

Il Capo quarto, introdotto in sede di esame, interviene nella materia dell'edilizia residenziale pubblica proponendo, all'articolo 12, una modifica all'articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica", relativo all'attribuzione di alloggi per finalità sociali, al fine di garantire la possibilità ai comuni, qualora il numero di alloggi da assegnare annualmente sia inferiore alle cento unità, di riservare comunque fino a 2 alloggi a specifici progetti destinati a situazioni di fragilità sociale a favore delle aziende ULSS o dei servizi sociali del comune stesso.

Il Capo quinto concerne la materia del governo del territorio e si compone di tre articoli diretti a modificare altrettanti articoli della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

Il primo, l'articolo 13 del progetto di legge, modifica l'articolo 45 ter della l.r. 11/2004 per consentire, in un'ottica di semplificazione e in coerenza con quanto previsto dall'art. 146 del D.lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, di ricomprendere le forme associative e di cooperazione fra enti locali, come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, tra i soggetti ai quali la Regione può delegare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio.

L'articolo 14 del progetto di legge modifica l'articolo 45 quater della l.r. 11/2004. La modifica proposta, in coerenza con la finalità di promuovere forme di cooperazione tra enti che favoriscano, tra l'altro, una maggiore qualità dei servizi erogati ai cittadini, consente ai comuni di esercitare le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio ad essi delegate anche attraverso forme di convenzionamento con gli Enti Parco regionali inseriti nell'Elenco degli enti idonei.

Con l'articolo 15 si apporta infine una modifica all'articolo 45 septies della l.r. 11/2004 che ha istituito l'Osservatorio regionale per il paesaggio con il compito di predisporre studi, raccogliere dati e formulare proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio.

In questi anni di attività l'Osservatorio regionale ha promosso la costituzione di osservatori in ambito locale, come luogo privilegiato per poter raccogliere le indicazioni che le popolazioni percepiscono come esigenze primarie e, conseguentemente, adottare iniziative specifiche rispondenti alle suddette esigenze. Con la modifica proposta si intende istituzionalizzare tale previsione,

stabilendo con legge che gli Osservatori locali per il paesaggio aderiscono alla Rete regionale al fine di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea a tutto il territorio regionale.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo sesto con due disposizioni finali: la prima (articolo 16) contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda norma (articolo 17) prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie locali (espresso in data 8 maggio 2023) e della Prima Commissione (espresso in data 21 giugno 2023), ed essendosi avvalsa, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica delle strutture regionali competenti, la Seconda Commissione nella seduta del 22 giugno 2023 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 191 e lo ha approvato a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole il Presidente Rizzotto ed i Consiglieri Bet, Bisaglia, Cavinato, Centenaro, Sponda e Zecchinato (Zaia Presidente), Dolfin e Puppato (Liga Veneta per Salvini Premier), Venturini (Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto) e Valdegamberi (Misto).

Hanno espresso voto di astensione i Consiglieri Bigon, Montanariello e Zanoni (Partito Democratico Veneto), Ostanel (Il Veneto che Vogliamo) e Lorenzoni (Misto).”;

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Jonatan Montanariello, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

sei Capi, diciassette articoli. L'articolo 1 è significativo in questo provvedimento perché abbiamo scongiurato una delega in bianco alla Giunta, tentativo di evitare l'utilizzo dell'istituto ordinario dei bandi per l'assegnazione delle risorse, con l'obiettivo di attribuire alla Giunta – leggo dalla relazione del testo depositato – la possibilità di concedere contributi per particolari esigenze operative, ad integrazione degli altri finanziamenti del Servizio regionale di protezione civile, contributi finalizzati a sostenere iniziative od interventi riconosciuti dalla Giunta regionale di carattere strategico e rilevanza regionale.

È stato un lavoro importante, lungo e non semplice. Oggi, però, abbiamo questo articolo, così come lo stiamo discutendo, sicuramente più efficace sotto l'aspetto operativo, ma anche garante e a tutela della Commissione stessa nell'esercizio delle proprie prerogative, dato che, ai sensi dello Statuto e del Regolamento, prevede che in caso di utilizzo da parte di questo istituto di urgenza (chiamiamolo così) da parte della Giunta si dà tempestiva informativa alla competente Commissione consiliare, corredata da una relazione che motivi la strategicità a rilevanza regionale.

Crediamo che questo sia un passaggio importante, che ha trovato in maniera trasversale una sensibilità all'interno del dibattito, ahimè, qualche volta un po' acceso, qualche volta un po' duro, qualche volta un po' ruvido. Il fatto però che in molti casi fosse trasversale e condiviso sta a significare che non c'è stato un approccio ideologico, ma un approccio legislativo al tema, ovvero da una parte riconoscere che si potesse ricorrere ad un istituto straordinario, qualora la straordinarietà lo prevedesse, dall'altra parte scongiurare una delega in bianco alla Giunta. D'altronde, colleghi, gli utilizzi degli istituti straordinari servono, lo vedevamo anche prima con l'assessore Caner, però è evidente che quando si parla di Protezione civile di per sé la sua chiamata in campo corrisponde a un'emergenza o a una straordinarietà di qualcosa. Non è che la Protezione civile scende in campo per andare a passeggiare e vedere se per strada va tutto bene. Ed era un po' altisonante il fatto che si voleva mettere a fianco l'utilizzo di risorse: Presidente e colleghi, non risorse aggiuntive, ma risorse ordinarie, quindi le stesse risorse dallo stesso capitolo che vengono date in gestione ordinaria a tutti coloro che devono guadagnarsi le ore, gli accrediti, per poter dopo attingere ai bandi, il che significava necessariamente svilire anche il lavoro di un pezzo stesso di Protezione civile, perché non aggiungere altre risorse voleva dire far sì che chi oggi rientra nei finanziamenti domani non rientrasse più. Togliere una parte di gestione ordinaria per metterla nella gestione straordinaria ci spaventava un po'. Questo non per mancanza di fiducia, ma perché è molto semplice usare la parola “emergenza” quando si parla di Protezione civile.

Dobbiamo riconoscere l'ottimo lavoro svolto, e li ringrazio anch'io, dalla Presidente, dai tecnici e dal Legislativo, in particolar modo il dottor Giachetti, il dottor Schiavon e il dottor Simionato, che sono stati arbitri preziosi nell'aiutarci a mettere insieme pezzi di sensibilità diverse, anche con una sintonia dell'Ufficio di Presidenza, per tentare, presidente Rizzotto, di far stare insieme tutta la Commissione su un provvedimento così importante. Sicuramente la determinazione messa in campo ha prodotto momenti di tensione vera, però oggi penso che abbiamo fatto il miglior servizio che un Organo legislativo potesse fare alla sua Regione e alla stessa Protezione civile.

Gli articoli 2 e 5 avevano riferimenti al DPR n. 53/1988 che è stato abrogato, ma è successo nel 2006 con il decreto legislativo n. 152. La Giunta ora lo fa perché l'articolo 2 modifica l'articolo 5 della legge regionale n. 23 e l'articolo 79 della legge regionale n. 11/2001, un po' la nostra Bassanini, che messi insieme avevano sicuramente dei problemi interpretativi. Però, un piccolo tassello in qualche modo stride: come avevamo fatto nel 2006, che è il DPR di riferimento ad oggi, siamo consapevoli che la normativa ha subito un'evoluzione dal 2006 ad oggi, tant'è che lo stesso articolo 269 del decreto n. 152 è stato modificato più volte, ma ci piacerebbe sapere quali sono questi motivi interpretativi così forti da intervenire oggi nell'ordinamentale. Certo, lo condividiamo, non si può dire che non fosse necessario intervenire, però, siccome nelle relazioni ci dicono che c'erano questi grandi scogli interpretativi, vorremmo capire come abbiamo fatto dal 2006 ad oggi, se questi scogli li abbiamo aggirati o saltati, oppure se ci siamo nascosti dietro questi scogli, che mi sembra, a volte, anche la più plausibile delle spiegazioni.

Gli articoli 3, 4, 6 e 7, inseriti in sede d'esame, dispongono, anch'essi, aggiornamenti e stralci, tutti in riferimento al DPR n. 53/1988.

L'articolo 8 tenta di portare una disposizione in materia di bacini idrici all'analoga forma dei rifiuti, proponendo alla legge regionale n. 17/2012, all'articolo 4, così come era già previsto nella legge regionale n. 52/2012, che all'Assemblea di bacino possa essere delegato non più solo l'Assessore, ma un terzo. Sicuramente, come dice il Legislativo nella scheda SIN, la proposta rispetta il decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) ed è conforme, perché avviene già con quello che prevede la legge n. 52 del 31 dicembre 2012, però noi crediamo, colleghi, che ci sia una questione politica, soprattutto quando si parla di rappresentare un ente. Infatti, noi con un emendamento chiediamo che possa partecipare sicuramente non solo l'Assessore delegato, nulla quaestio, ma anche, per non avere un'ottica restrittiva, al limite un Consigliere comunale delegato. Sembra quasi che si voglia andare ogni volta a sminuire il ruolo delle Assemblee amministrative locali. D'altronde, il fatto che ogni volta che facciamo una legge pensiamo di dire che c'è sempre qualcuno che ne capisce di più di chi fa parte di un Consiglio comunale credo vada anche un po' contro quello che è il ruolo stesso della politica.

Se alla fine i cittadini, votando, decidono di farsi rappresentare da quella classe dirigente, quella classe dirigente, da una parte, deve lavorare per assumere le competenze tecniche e, dall'altra, è anche giusto che si assuma oneri e onori su questo, crediamo che ci sia anche un ruolo da tutelare da parte delle Assemblee legislative. Capisco che tecnicamente può stare in piedi, mi viene però in mente il tema della TARI a Venezia, il famoso mito delle tariffe ARERA: tutti i Comuni hanno aumenti del 40, 50 o 60%, mentre Venezia fa il 13% in meno del 2018, che è stato l'anno migliore che ha avuto nelle tariffe. Quindi, credo che un po' di mediazione politica su questo ci voglia, a parte i tecnicismi.

Sembra quasi che si voglia prendere atto che c'è una politica sempre più spesso impreparata, che deve commissariare o delegare le proprie funzioni ai tecnici. Noi non condividiamo questa visione, scritta ma non detta, che spesso ritorna quando ci sono gli ordinamenti in Aula. Riteniamo che la centralità della responsabilità politica, Presidente, debba rimanere in capo alla parte politica, che la esercita con il mandato degli elettori, coadiuvandosi sicuramente degli aspetti tecnici. Anche noi non siamo arrivati qua sapendo quello di cui stiamo parlando oggi, però in aiuto ci sono i tecnici, ci sono i dirigenti, c'è un po' di buona volontà, quindi ognuno di noi cerca di creare le competenze per espletare le proprie funzioni, altrimenti non ha senso candidarsi. Abbiamo preparato, infatti, un emendamento in tal senso.

L'articolo 9 è molto interessante. È una procedura nuova, che disciplina il caso in cui un Comune voglia passare da un bacino territoriale ad un altro nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Si prevede che prima ci voglia, ovviamente, una delibera di Consiglio comunale – e su questo ci mancherebbe altro – e che poi sia il bacino di provenienza che quello di destinazione diano un parere entro 30 giorni; un parere non vincolante previsto nella norma.

Su questo noi abbiamo, nessuno ce ne voglia, un'idea diversa e abbiamo fatto due emendamenti per dare l'opzione 1 e l'opzione 2 alla modifica di questa norma.

Con il primo chiediamo che, fermo restando i 30 giorni previsti – sia chiaro, colleghi, nessuno vuole allungare i termini e nessuno vuole ostruzionismo, quindi i giorni sono quelli che ci mettete voi – il parere del Consiglio di bacino di destinazione sia vincolante per gli ovvi motivi che adesso vi spiego. È evidente che ha 30 giorni per darlo, ma può anche non darlo. Nei 30 giorni, così come oggi dobbiamo aspettare il parere non vincolante, dobbiamo aspettare il parere vincolante. Non si allunga nulla. Il fatto che ci sia, soprattutto su una norma regionale, quella come la nostra, dove i bacini sono stati fatti in base a quelle che sono le competenze delle aziende. Se voi venite a Venezia, il bacino di Venezia segue VERITAS, non c'è una logica territoriale. Andiamo a vedere nel Veneto orientale. L'altro giorno c'è stato anche uno sciopero dei lavoratori di queste aziende, dopo tanti anni per la prima volta, e vanno ringraziati perché hanno comunque tenuto fede ai servizi minimi, scuole, ospedali e quant'altro. Mi vengono in mente Caorle, Eraclea, Bibione e Jesolo tanto per dire quattro località non secondarie - e anche lì c'è un bacino.

È evidente che una legge fatta, Presidente, su una taratura che è in qualche modo quella aziendale e non quella più conciliante nelle varie ottiche, non può non avere il bacino di arrivo che dia un parere vincolante. Immaginiamo che chi vuole entrare sia qualcuno che notoriamente blocca, contesta, allunga e tu sei una realtà che lavora bene e lavora in un certo modo, devi poterti anche permettere il lusso di preservare quella che è la funzionalità, visto che parliamo di temi delicati, e in qualche modo devi mantenere questa funzionalità se ha portato anche anni di lavoro per raggiungere degli equilibri.

Così come mi viene in mente, se questo passaggio avviene con una discrepanza di aziende. Non è facile dire che noi decidiamo per gli altri su questi temi, perché uno lo accontentiamo, ma 43 li scontentiamo. Auguri quindi se decidete di andare avanti su questa strada.

Con un altro emendamento invece chiediamo che siano vincolanti entrambi i pareri, sia quello del Consiglio di destinazione che quello di origine. A questo siamo un po' meno affezionati, però è un dovere nostro legislativo proporlo, perché sappiamo bene che se un soggetto occupa un certo spazio in materia tariffaria non è che ti lasciano andare via serenamente. Su questo possiamo anche capire. Ve la chiudiamo così: fatto cento, accontenti uno, ma gli altri novantanove ve li trovate dietro la porta con il piccone a chiedervi a chi devono dire grazie di quello che dopo succede.

È evidente che diventa una facoltà che decideranno di esercitare i Consigli di bacino, ma noi non possiamo pensare che questi passaggi avvengano, seppur rispettando i principi di autosufficienza e della propria operatività, senza contezza di quelle che possono essere le eventuali situazioni pregresse o gli scenari futuri che si delineano. Noi sappiamo quello che ci viene chiesto, però io adesso guardo a quello che conosco meglio, che è il mondo veneziano fatto da più aziende, addirittura da aziende che raccolgono in proprio i rifiuti, qualcuna a Jesolo che usa la sua, qualcuno a Chioggia che usa l'altra. È una giungla. Presidente, noi ci vantiamo di avere una gestione di rifiuti come quella veneta e quindi dobbiamo proteggerla, anche dove i Consigli comunali fanno delle scelte legittime, ma non possiamo andare a prendere il cerino e dire: "Tanto do fuoco a casa di un altro, non alla mia. Cosa mi interessa?".

Riteniamo essenziale capire cosa ha da dire chi è sul territorio e quali scenari si configurano. Se arriviamo all'articolo 10, interviene una legge sulla governance dei parchi, la n. 23/2018, secondo disposizioni già previste, solo che si mettono in fila a quelle che erano le disposizioni di due articoli in tema di relazione annuale alla Commissione integrando l'articolo 5 della n. 23 con il contenuto dell'articolo 8 della n. 53/1993. Un'intuizione della Presidente che, va riconosciuto, migliora anche la relazione che arriva in Commissione, integrandola, infatti, anche con il programma annuale delle attività, che si affianca – cosa che prima non c'era – al programma annuale di conservazione della natura di sviluppo sostenibile e promozione, oltre alla rendicontazione. In più, si tenta di dare una tempistica certa indicando febbraio come mese di riferimento per la trasmissione della documentazione. Su questo credo che sia stato fatto un buon lavoro. Evitiamo di fare due volte una cosa simile, ma non uguale e diamo una tempistica, visto che molto spesso siamo noi a dover corteggiare gli altri. Questo crediamo sia un passaggio che migliora l'attività legislativa della nostra Regione.

L'articolo 11 credo che sarà uno dei perni centrali di questo dibattito, perché parla di contributi regionali per l'edilizia di culto che si affiancano ai finanziamenti dai Comuni con le risorse del fondo delle opere di urbanizzazione.

Qui credo ci sia un importantissimo nodo politico, perché all'inizio si proponeva di consentire di finanziare edifici di culto anche di proprietà di persone giuridiche private, oltre che quelli di proprietà di persone giuridiche pubbliche, oltre naturalmente agli edifici di proprietà delle confessioni religiose stesse. Poi – Presidente, mi rivolgo a lei – durante il dibattito, quando noi in buona fede abbiamo ringraziato questo articolo, perché per quanto riguarda l'erogazione dei contributi apriva anche ad edifici di culto non prettamente diffusi nel nostro territorio, è arrivato un perentorio ordine di Fratelli d'Italia che ha detto: "Basta toglietelo, non si discute"; ahimè, l'ordinamento presentato dalla Giunta è andato. Noi abbiamo dunque preparato un emendamento, colleghi, per darvi sponda e dire che così come l'aveva concepito la Giunta aveva un senso. Dopo, per carità, cose vostre, però abbiamo il dovere di dire che forse in questo passaggio c'era stata una Giunta lungimirante, lucida, che meritava di non subire queste interruzioni repentine immotivate.

L'articolo 12 Capo IV in tema di emergenza abitativa credo che faccia una cosa sensata, e lo condividiamo, ovvero prevedere che gli alloggi da riservare alle aziende ULSS e ai servizi sociali del Comune per finalità sociali che intercettano situazioni di fragilità sociali siano sempre due, anche quando quelli da assegnare siano meno di 100, visto che si parla del 2% nella norma, e ciò a vantaggio dei Comuni più piccoli, che in Veneto sono tantissimi, ovvero quelli che avendo meno di 100 alloggi col 2% non riuscirebbero ad avere i due alloggi previsti. Credo sia un passaggio molto di buon senso.

Si interviene al 13 e 14 sulla funzione di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, prevedendo che possano sostanzialmente anche essere delegate a forme associative di cooperazione tra Enti locali; l'articolo 13 vieta che ci siano forme di convenzionamento con gli Enti Parco. L'articolo 14 va in quella direzione; è tutto sommato una formula per estendere l'istituto ed evitare che i soggetti magari si sottraggano a questo, con il rischio che dopo si riduca la platea di chi lo fa. È quello che sta avvenendo, perché molti Comuni non sono attrezzati per il rilascio delle autorizzazioni a causa dei problemi di personale che conosciamo tutti e comunicano alla Regione la mancanza dei requisiti. La Regione provvede alla revoca della qualifica di ente idoneo. Così vengono stralciati dagli elenchi degli enti idonei, creando e diminuendo la platea dei soggetti che possono farlo.

L'articolo 15, infine, sempre in materia di paesaggio, propone un'integrazione volta a dare rilievo agli osservatori locali per il passaggio. In tal senso si dice esplicitamente che questi aderiscono alla rete regionale al fine di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione europea del paesaggio a tutto il territorio regionale.

Concludo dicendo che sono articoli che avrebbero una chiave di lettura diversa se noi oggi non ci trovassimo di fronte alla difficoltà di molti Enti locali che si fanno depennare dall'elenco di chi deve fare la paesaggistica mettendo in difficoltà quei pochi che restano, appesantendoli."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 13/2022, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 24 - Interventi per il potenziamento del Servizio regionale di protezione civile.

1. Al fine dare attuazione al Piano regionale, nonché di sviluppare e mantenere in efficienza il Servizio regionale, fatto salvo quanto disposto dall' articolo 26 per il volontariato organizzato iscritto all'Elenco, la Giunta regionale istituisce un fondo iscritto nel bilancio regionale e, nei limiti della disponibilità di bilancio, è autorizzata a:

- a) erogare contributi per l'acquisto di attrezzature e mezzi e per la realizzazione, la ristrutturazione, l'acquisto e l'allestimento di strutture finalizzate alle attività previste dalla presente legge;
- b) erogare contributi per la copertura delle spese di funzionamento dei soggetti del Servizio regionale;
- c) erogare contributi per la redazione e l'aggiornamento dei piani di protezione civile;
- d) cedere in uso a titolo gratuito o in comodato beni appartenenti al patrimonio della Regione.

2. La Giunta regionale può concedere i benefici previsti al comma 1, oltre che alle componenti ed alle strutture operative del Servizio regionale, anche ai soggetti concorrenti di cui all'articolo 2, comma 4, previa specifica convenzione.

3. La Giunta regionale stabilisce criteri, modalità e termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e per la presentazione delle relative domande, tenendo conto anche dell'estensione territoriale, della popolazione residente, e dei rischi del territorio.

3 bis. Al fine di assicurare particolari esigenze operative finalizzate a sostenere e potenziare il servizio regionale di protezione civile garantendone la continuità nell'assolvimento delle relative funzioni, la Giunta regionale può individuare eventuali interventi

di carattere strategico a rilevanza regionale, da realizzare da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, prevedendo, altresì, nei limiti della disponibilità del fondo di cui al comma 1, un contributo per la realizzazione degli stessi, e ne dà tempestiva informativa alla competente commissione consiliare, corredata da una relazione che ne motivi la strategicità a rilevanza regionale.

4. La Regione assicura alle proprie strutture adeguate risorse finanziarie per l'acquisizione, la manutenzione e l'impiego di idonei dispositivi, mezzi e attrezzature per lo svolgimento delle attività di protezione civile e lotta attiva agli incendi boschivi.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 33/1985, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Competenze della Provincia.

Le attività della Provincia, nel quadro dell'ordinamento statale richiamato all'articolo 1 e delle funzioni a essa delegate dalla presente legge, consistono principalmente in:

- 1) rilevamento ed elaborazione di dati ambientali di interesse provinciale, nell'ambito del coordinamento regionale di cui all'articolo 4, primo comma, punto 4, lettera a), segnalando altresì alla Regione e ai Comuni le situazioni richiedenti provvedimenti di loro competenza;
- 2) esercizio delegato del controllo preventivo:
 - a) approvando i progetti degli impianti di seconda categoria di cui all' articolo 49, primo comma, lettera a), le loro eventuali modifiche per ampliamento o ristrutturazione o trasferimento in altre località e rilasciando le relative autorizzazioni all'esercizio; nonché autorizzando gli impianti di seconda categoria di cui all'articolo 49, primo comma, lettera c);
 - b) autorizzando gli stabilimenti ai sensi della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 269 del medesimo decreto legislativo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5 bis della presente legge;
 - c) omissis
 - d) omissis
 - e) autorizzando gli scarichi nelle unità geologiche profonde e nelle acque costiere marine;
 - f) verificando la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b), e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione presentata dagli interessati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 112;
 - g) omissis
 - h) omissis
 - i) omissis
 - l) rilasciando le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di prima categoria di cui all' articolo 35;
 - m) omissis
- 3) esercizio del controllo successivo su:
 - a) le caratteristiche degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti produttivi non recapitanti in pubbliche fognature;
 - b) omissis
 - c) omissis
 - d) l'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua;
 - d bis) la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, in conformità a quanto dichiarato nella comunicazione presentata dagli interessati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 112;
 - 4) formazione e aggiornamento del catasto:
 - a) degli insediamenti produttivi e di quelli assimilati;
 - b) delle fonti fisse di emissione nell'atmosfera, provenienti da insediamenti non esclusivamente domestici;
 - c) di tutti gli scarichi, pubblici e privati, sversanti nei corpi idrici superficiali;
 - d) omissis”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 33/1985, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Competenze del Comune.

Le attività del Comune, nel quadro dell'ordinamento statale richiamato dall'articolo 1 e delle funzioni a esso delegate dalla presente legge, consistono principalmente in:

- 1) installazione e gestione, nell'ambito del coordinamento regionale di cui all'articolo 4, primo comma, punto 4, lettera a), dei sistemi integrativi di rilevamento e controllo sulle emissioni di fumi, polveri, gas e odori, provenienti da insediamenti non esclusivamente domestici;

- 2) organizzazione e gestione dei servizi pubblici d'acquedotto, di fognatura e di depurazione delle acque, nonché di smaltimento dei rifiuti urbani, adottando allo scopo appositi regolamenti e provvedendo alla rilevazione annuale dei relativi dati;
- 3) approvazione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei piani di risanamento acustico;
- 4) esercizio del controllo preventivo mediante:
 - a) rilascio dei pareri *di cui al comma 3 dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni*;
 - b) autorizzazione all'attivazione degli scarichi degli insediamenti civili sversanti nella pubblica fognatura, sul suolo o in un corpo idrico superficiale, con esclusione delle acque costiere marine, e degli scarichi degli insediamenti produttivi sversanti nella pubblica fognatura, ancorché sottoposti a depurazione mediante gli impianti di cui all' articolo 49, primo comma, lettera b);
 - c) prescrizione, previo parere della commissione tecnica provinciale per l'ambiente, dell'installazione di eventuali strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica;
- 5) esercizio del controllo successivo:
 - a) sull'inquinamento atmosferico, proveniente dagli impianti termici destinati esclusivamente a riscaldamento o da veicoli a motore in circolazione;
 - b) sull'installazione e funzionamento dei sistemi di misura dell'acqua prelevata dai titolari di approvvigionamenti idrici autonomi;
 - c) su tutti gli scarichi recapitanti in pubblica fognatura e su tutti gli scarichi provenienti da insediamenti civili;
 - d) sull'inquinamento ambientale prodotto da vibrazioni e rumori, anche generati da veicoli e natanti in circolazione, nonché da radiazioni elettromagnetiche.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 58 della legge regionale n. 33/1985, come modificato dalla presente legge, è il seguente, [Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso]:

“Art. 58 - Tutela dell'atmosfera.

La tutela dell'atmosfera, a norma della legislazione statale in materia nonché della presente legge, è perseguita con azioni speciali anche di carattere preventivo, rivolte:

- 1) contro inquinamenti atmosferici, quali fumi, polveri, gas e odori;
- 2) contro altri inquinanti, quali rumori, vibrazioni e radiazioni non ionizzanti a recare pregiudizio, diretto o indiretto, alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati.

E' delegato alle Province il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale previste dalla normativa statale vigente in materia, salvo che per gli impianti i cui progetti sono sottoposti ad approvazione regionale in base alla presente legge[, nonché per gli impianti ricadenti nelle aree individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4 del dpr 24 maggio 1988, n. 203].

Resta di competenza regionale l'espressione dei pareri previsti dalla legislazione statale vigente in materia per il rilascio delle autorizzazioni di competenza ministeriale.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 79 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente, [Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso]:

“Art. 79 - Disposizioni generali e di rinvio.

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli successivi, nelle materie disciplinate dalla presente sezione resta ferma la ripartizione delle competenze fra Regione ed enti locali prevista dalle leggi regionali vigenti.

2. La Regione con propria legge da approvare entro due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento approva un testo unico che disciplina in modo organico la materia della presente sezione.

[3. È di competenza della Regione l'espressione del parere di cui all'articolo 17, comma 2, del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 “Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183”; previsto esclusivamente per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o superiore a 300 MW termici.

4. Per gli impianti di produzione di energia termoelettrica di potenza inferiore a 300 MW termici il provvedimento di autorizzazione alla installazione ed esercizio vale anche quale autorizzazione ai sensi del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203.]”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 80 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 80 - Funzioni della Provincia.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, sono delegate alla provincia le seguenti funzioni:

- a) l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici e l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
- b) la formazione e l'aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici;
- c) la decisione dei ricorsi contro i dinieghi delle autorizzazioni comunali all'installazione degli impianti termici, nonché contro l'esito negativo del collaudo.

2. Le province sono tenute a comunicare all'ARPAV i provvedimenti relativi alle autorizzazioni degli impianti e all'attività di controllo adottati in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni."

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 81 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 81 - Funzioni dell'ARPAV.

1. L'ARPAV esercita le funzioni relative:

- a) alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco regionale delle fonti di emissione;
- b) alla predisposizione della relazione annuale sulla qualità dell'aria di cui al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" e successive modificazioni, da trasmettere alla Regione e alle province;
- c) la predisposizione dei criteri di cui all' articolo 4, comma 2, lett. d) della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico";
- d) la formazione e l'aggiornamento dell'elenco dei tecnici competenti di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 17/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4 - Organi dei Consigli di bacino.

1. Gli organi dei Consigli di bacino sono:

- a) l'assemblea, composta dai sindaci, o dagli assessori e consiglieri comunali delegati, con competenza in ordine alle funzioni di cui al comma 2, dei comuni ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale;
- b) il presidente, eletto dall'assemblea fra i suoi componenti, cui compete la rappresentanza legale;
- c) il comitato istituzionale, organo amministrativo interno, di supporto all'assemblea e al presidente, è presieduto dal presidente del consiglio di bacino, è composto da tre a sette membri, eletti dall'assemblea tra i suoi componenti e dura in carica cinque anni e comunque fino all'elezione del nuovo comitato;
- d) il direttore, nominato dall'assemblea, con l'incarico di dirigente della struttura operativa del consiglio di bacino. La nomina del direttore dell'ambito territoriale interregionale ottimale Lemene di cui all'articolo 2, comma 3, viene disciplinata nell'ambito dell'intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, richiamata nel medesimo articolo;
- e) un revisore legale, nominato dall'assemblea, ai sensi della normativa vigente.

2. Il Consiglio di bacino svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) approva il regolamento per il proprio funzionamento nonché per la struttura operativa;
- b) approva la programmazione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 7;
- c) approva le modalità organizzative del servizio idrico integrato e procede all'affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;
- d) approva la convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori del servizio idrico integrato, in conformità allo schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2;
- e) ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 14 dell'articolo 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, predispone la tariffa del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", oltre alle relative revisioni periodiche, conformemente alle componenti di costo per la sua determinazione, al metodo tariffario, nonché alle modalità di sua revisione periodica definiti, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 14 dell'articolo 10 del decreto legge n. 70 del 2011, dall'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, detta "Agenzia", di cui al comma 11 dell'articolo 10 del medesimo decreto legge n. 70 del 2011;
- f) approva i bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di bacino;
- g) propone eventuali modifiche dei confini degli ambiti territoriali ottimali.

3. Le modalità di funzionamento degli organi del Consiglio di bacino sono individuate dalla Giunta regionale nello schema di convenzione di cui all'articolo 3, comma 3."

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 52/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Bacini territoriali e consigli di bacino.

1. Per favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale.

1 bis. La Giunta regionale, su proposta motivata degli enti locali interessati, può approvare il riconoscimento di bacini territoriali di diversa dimensione, infraprovinciale o interprovinciale, in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica, anche ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni.

1 ter. Ai fini del procedimento di definizione di bacini di carattere infraprovinciale o interprovinciale di cui al comma 1 bis:

- a) le istanze presentate anche ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011 e successive modificazioni, sono considerate quali proposte, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 bis;
 - b) la Giunta regionale è tenuta a pronunciarsi sulle proposte di cui alla lettera a) del presente comma, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
2. omissis
 3. omissis

3 bis. La proposta di passaggio ad un bacino territoriale diverso da quello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 1 e 1 bis è presentata dal singolo comune, previa deliberazione del consiglio comunale, adeguatamente motivata dalle valutazioni relative ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. La procedura di passaggio è avviata, sentiti i consigli di bacino di provenienza e di destinazione, che si esprimono, tenendo conto della salvaguardia della propria operatività e del rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità, entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde. La Giunta regionale delibera sulla proposta di passaggio di cui al presente comma, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde.

4. Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino.

5. I consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani.

6. I consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d'ambito istituite ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, ed, in particolare, esercitano le seguenti attività:

- a) quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
- b) individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
- c) indicazione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero; su delega regionale i consigli di bacino possono procedere all'affidamento della gestione e realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, previsti dalla programmazione regionale, da svolgersi secondo modalità conformi alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni previste dalla convenzione stessa;
- d) approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani;
- e) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- f) vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore del servizio;
- g) individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;
- h) formulazione delle osservazioni al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, già di competenza delle autorità d'ambito, ai sensi dell'articolo 199, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

7. I consigli di bacino non possono svolgere attività di gestione operativa relative alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.”

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2018, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio direttivo è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è formato:

- a) da due componenti scelti dal Presidente della Giunta regionale tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 4;
- b) da un componente scelto dal Presidente della Giunta regionale tra i sindaci di cui alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 4;
- c) dai due componenti individuati dalla Comunità del parco, ai sensi della lettera b) del comma 5, dell'articolo 4.

2. Il Consiglio direttivo, nell'ambito dell'indirizzo politico-amministrativo stabilito dalla Comunità del parco, definisce ed attua gli obiettivi di governo e di amministrazione del parco, promuovendo ed esercitando allo scopo ogni idonea ed opportuna iniziativa. In particolare:

- a) provvede all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente;
- b) propone alla Comunità del parco il piano ambientale;
- c) esercita ogni altra funzione assegnatagli dallo statuto.

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente del parco ed elegge, tra i suoi componenti, un vicepresidente.

4. In caso di morte, dimissioni, decadenza o altra causa di impedimento definitivo all'esercizio delle funzioni di componente del Consiglio direttivo, il Presidente della Giunta regionale avvia il procedimento per la nomina di un nuovo componente, che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.

5. Ai componenti del Consiglio direttivo, ad esclusione del Presidente, spetta unicamente il rimborso delle spese di missione strettamente collegate all'espletamento del mandato e debitamente documentate, nonché un gettone di presenza, quantificato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, nel rispetto della normativa vigente.

6. Il Consiglio direttivo invia annualmente, entro il mese di febbraio, alla commissione consiliare competente in materia di aree naturali protette e ai Comuni facenti parte del Parco:

- a) il programma annuale di attività ed il programma annuale di conservazione della natura, di sviluppo sostenibile e promozione deliberati ad inizio anno;
- b) una dettagliata relazione motivata e documentata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul funzionamento dell'Ente parco nella quale, in particolare, devono essere raffrontati i risultati conseguiti con i programmi di cui alla lettera a) riferiti all'anno precedente.”.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 44/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Interventi regionali.

1. La Giunta regionale, per la medesima categoria di edifici di cui all'articolo 1, è autorizzata a concedere contributi per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo:

- a) sino a un massimo dell'80 per cento della spesa di progetto, quando si tratti di edifici di interesse storico, artistico o monumentale vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- b) sino a un massimo del 50 per cento della spesa di progetto, per gli edifici non rientranti fra quelli della lettera a);
- c) sino a un massimo dell'80 per cento della spesa di progetto per interventi di conservazione e restauro di beni mobili vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.

2. L'istanza di contributo è presentata dalle autorità competenti, individuate in base all'ordinamento di ciascuna confessione religiosa, proprietarie dei beni o su beni di proprietà di persone giuridiche pubbliche i cui rappresentanti legali devono sottoscrivere l'istanza. L'erogazione del contributo è disposta in una unica soluzione sulla base della documentazione di collaudo dei lavori e della dichiarazione di avvenuta esecuzione degli stessi da parte delle medesime autorità.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla vigente legge regionale in materia di lavori pubblici.”.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'art. 46 della legge regionale n. 39/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 46 - Attribuzione di alloggi per finalità sociali.

1. Il comune, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, può riservare per situazioni di fragilità sociale a favore delle aziende ULSS o dei servizi sociali del comune fino a 2 alloggi tra quelli da assegnare annualmente ovvero, qualora il numero degli alloggi da assegnare annualmente sia superiore a 100, fino al 2 per cento di tale numero; tali alloggi possono essere attribuiti anche ai diversi soggetti del terzo settore inseriti nella rete territoriale dei soggetti dei servizi sociali, ivi comprese le strutture di cui alla legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”, in un'ottica di collaborazione sia nella programmazione che nella gestione corresponsabile dei servizi.

2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono destinati a categorie di soggetti, anche non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25, interessati da progetti socio-assistenziali oggetto di accordo di programma tra la Regione, che vi partecipa anche ai fini della relativa autorizzazione, il comune, l'ATER e l'azienda ULSS competenti per territorio, garantendosi la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1, con specifica e documentata esperienza, che si impegnano a prestare servizio di sostegno aggiuntivo di formazione e di accompagnamento sociale.”.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 45 ter della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 45 ter - Competenze della Regione.

1. La Regione approva il piano paesaggistico, ovvero un piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, secondo le modalità e con i contenuti di cui agli articoli 135 e 143 del Codice. Il piano paesaggistico è adottato e approvato con le procedure di cui all'articolo 25 e può essere formato anche per singoli ambiti territoriali considerati prioritari per la pianificazione paesaggistica.

[1 bis. La Giunta regionale, in attuazione all'accordo con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) di cui agli articoli 135, comma 1 e 143, comma 2, del Codice, nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico di cui al comma 1, procede alla ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico e delle aree tutelate per legge di cui, rispettivamente, agli articoli 136 e 142, comma 1, del Codice.

1 ter. La ricognizione degli immobili e delle aree di cui al comma 1 bis è costituita dalla delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla loro identificazione e consiste nella trasposizione su carta tecnica regionale della perimetrazione degli stessi.

1 quater. La Giunta regionale approva la ricognizione di cui ai commi 1 bis e 1 ter ed il relativo provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito istituzionale della Giunta regionale.]

2. Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni amministrative di cui all' articolo 45 bis, comma 2, in relazione alle seguenti opere o lavori:

- a) di competenza dello Stato o della Regione;
- b) di enti o aziende concessionari pubblici o dipendenti dallo Stato o dalla Regione;
- c) in esecuzione di progetti soggetti a parere di un organo tecnico-consultivo regionale, anche decentrato;
- d) di trasformazione urbanistico-edilizia di rilevante impatto paesaggistico, individuati sulla base di criteri contenuti in un apposito atto di indirizzo predisposto dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6, lettera g).

3. Per opere o lavori diversi da quelli di cui al comma 2, le funzioni di cui all'articolo 45 bis, comma 2, sono delegate a comuni, enti parco, *province e Città Metropolitana di Venezia, nonché a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali* che, riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 146, comma 6, del Codice, sono inseriti in un apposito elenco istituito presso la Giunta regionale, di seguito denominato "Elenco degli enti idonei".

4. L'Elenco degli enti idonei è tenuto dal dirigente della struttura regionale competente in materia di paesaggio; l'Elenco ed ogni suo successivo aggiornamento sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione del Veneto ed acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Gli enti di cui al comma 3 comunicano alla Giunta regionale ogni mutamento che incida sul possesso dei requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi per l'esercizio delle funzioni delegate.

5. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 155, comma 2, del Codice, la vigilanza nei confronti degli enti delegati all'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo ed è competente all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 45 bis, comma 2, nel caso in cui l'ente parco o la provincia, che agisce in via sostitutiva, non siano inseriti nell'Elenco degli enti idonei.

6. Sono altresì di competenza della Giunta regionale:

- a) l'espressione del parere regionale sulla dichiarazione di notevole interesse pubblico di iniziativa ministeriale, ai sensi dell'articolo 138, comma 3, del Codice;
- b) la dichiarazione di notevole interesse pubblico e le relative integrazioni, ai sensi degli articoli 140 e 141 bis del Codice;
- c) l'individuazione dei beni ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici, secondo le modalità di cui all'articolo 142, comma 3, del Codice, previo parere della commissione consiliare competente;
- d) la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 146, comma 10, del Codice, nel caso in cui gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non vi provvedano entro i termini; le relative spese sono a carico dell'ente commissariato ai sensi dell' articolo 30;
- e) la redazione di atti di indirizzo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica e della applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 167 del Codice;
- f) la redazione di atti di indirizzo per l'istituzione e il funzionamento delle commissioni locali per il paesaggio di cui all' articolo 45 nonies;
- g) la redazione degli atti di indirizzo finalizzati all'individuazione delle opere e lavori di trasformazione urbanistico-edilizia di rilevante impatto paesaggistico di cui al comma 2 lettera d), con riferimento alle caratteristiche dimensionali, tipologiche, localizzative e al contesto paesaggistico-ambientale degli interventi;
- h) la promozione di iniziative per il recupero di aree interessate da degrado paesaggistico, ivi compresi gli interventi di rimozione dei manufatti che determinano una significativa compromissione dei valori paesaggistici tutelati, nonché le modalità di finanziamento delle stesse. A tal fine la Giunta regionale, su segnalazione degli enti territoriali competenti nonché dei soggetti portatori di interessi diffusi, sentita la competente commissione consiliare, adotta un programma biennale degli interventi di interesse regionale per il recupero e la valorizzazione del paesaggio veneto. Restano ferme le disposizioni di cui all' articolo 4, comma 1 bis, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 "Disposizioni in materia di condono edilizio";
- i) la promozione di attività di formazione e aggiornamento in materia paesaggistica.
- i bis) la promozione della formazione dei Parchi agro-paesaggistici-sovracomunali, per la tutela e valorizzazione del territorio rurale, del paesaggio e delle attività agricole, anche con la partecipazione dei produttori locali e degli abitanti delle aree interessate. I parchi hanno le seguenti finalità:
 - 1) l'arresto della dispersione insediativa e il conseguente contenimento del consumo di suolo;
 - 2) la formazione di una rete ecologica estesa a scala territoriale e la salvaguardia della biodiversità;
 - 3) la progressiva riconversione dell'agricoltura verso la multiproattività, favorendo la sicurezza alimentare, le filiere corte, l'agricoltura biologica e quella che recupera le tradizioni locali e che preserva la biodiversità;
 - 4) il ritorno alla terra con il recupero dei terreni abbandonati o sottoutilizzati e la creazione di nuove economie connesse all'agricoltura;
 - 5) la tutela dei beni storici e culturali presenti nel territorio rurale, lo sviluppo dei valori paesaggistici e della qualità dell'abitare, la diffusione dei principi della bioarchitettura, la creazione di itinerari culturali;
 - 6) la bellezza e il decoro del paesaggio."

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 45 quater della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 45 quater - Competenze dei comuni.

1. Per opere o lavori non di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 45 ter, comma 2, i comuni inseriti nell'Elenco degli enti idonei sono delegati ad esercitare le funzioni di cui all' articolo 45 bis, comma 2, *anche attraverso forme di convenzionamento con gli enti parco regionali*."

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'art. 45 septies della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 45 septies - Osservatorio regionale per il paesaggio.

1. Ai sensi dell'articolo 133 del Codice è istituito, presso la competente struttura della Giunta regionale, l'Osservatorio regionale per il paesaggio.

2. L'Osservatorio regionale per il paesaggio predispose studi, raccoglie dati e formula proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio.

2 bis. L'Osservatorio regionale per il paesaggio coordina la Rete regionale degli Osservatori locali di cui al comma 2 ter che si riconoscono nei principi in materia di paesaggio stabiliti dalla Convenzione europea del paesaggio e dal Codice. *Gli Osservatori locali per il paesaggio aderiscono alla Rete regionale al fine di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea del paesaggio a tutto il territorio regionale.* Le modalità di adesione degli Osservatori locali per il paesaggio alla Rete regionale sono disciplinate dalla Giunta regionale.

2 ter. Gli Osservatori locali per il paesaggio sono forme organizzative costituite da soggetti pubblici e privati, finalizzate a rilevare e monitorare lo stato delle pressioni sul territorio nonché a favorire la partecipazione delle popolazioni alle politiche e alle azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio. Gli Osservatori locali concorrono altresì a dare concreta applicazione ai principi enunciati nella Convenzione europea del paesaggio.

2 quater. L'Osservatorio regionale, in collaborazione con gli Osservatori locali valuta i caratteri del paesaggio locale, le dinamiche e le pressioni che li modificano, accerta i degni in atto, con lo scopo di aumentare e diffondere la conoscenza dei paesaggi del Veneto.

2 quinquies. Gli Osservatori locali, per il perseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio veneto, al fine di poter acquisire contributi e servizi da parte di soggetti pubblici e privati, possono costituirsi in forma associativa.

3. L'Osservatorio regionale per il paesaggio collabora con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio con i comuni, le comunità montane, gli enti parco, le province e con il Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della conservazione e valorizzazione del paesaggio.”.

4. Strutture di riferimento

- Art. 1 - Direzione protezione civile, sicurezza e polizia locale
- Artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - Direzione ambiente e transizione ecologica
- Art. 10 - Direzione turismo
- Artt. 11, 12 - Direzione lavori pubblici ed edilizia
- Artt. 13, 14, 15 - Direzione pianificazione territoriale